

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5652 del 06/12/2019
Oggetto	Concessione per occupazione aree del Demanio Idrico del corso d'acqua Canale Sublagunare Fattibello ad uso capanno da pesca sportiva o ricreativa (N. 107) in Comune di Comacchio (FE). Richiedente: Sig. Camporesi Guido e soci. Pratica FE16T0041
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5783 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione di occupazione aree demaniali per capanno da pesca sportiva o ricreativa (N. 107)

COMUNE: Comacchio (FE)

CORSO D'ACQUA: Canale Sublagunare Fattibello

RICHIEDENTE: Sig. Camporesi Guido e soci

CODICE PRATICA: FE16T0041

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019.

PRESO ATTO che con istanza presentata alla Regione Emilia-Romagna in data 18/04/2016, assunta al protocollo PG.2016.0276048 - pratica n. FE16T0041 - dal Sig. Camporesi Guido e soci, C.F.: CMPGDU41P05H017B, residente in Via dell'Artigianato, 30/A a Fusignano (RA), in qualità di capo capanno, e delle successive integrazioni documentali inviate a questa Agenzia in data 04/04/2018 (PGFE/2018/3988) e in data 02/05/2018 (PGFE/2018/5139), con le quali viene richiesta la concessione demaniale per l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello, per una superficie complessiva di circa 238,25 mq, censite catastalmente nel Foglio 48, map. 91 del Comune di Comacchio, per un capanno da pesca così descritto: area coperta di 59,69 mq, passerella di accesso di 6,56 mq, rete da pesca di 120 mq, vani tecnici per 2,0 mq e spazio acqueo occupato da natante semiaffondato su cui poggia il capanno di circa 50,00 mq oltre a n. 6 pali per il sostegno della rete da pesca, identificato con il n. 107 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017;

DATO ATTO che:

- con nota del 18/06/2019, assunta al PG/2019/95919, è stata confermata la lista dei soci titolari del capanno in oggetto oltre al referente capocapanno Sig. Camporesi Guido;
- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 130 del 16/05/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;
- in data 17/05/2018, con nota PGFE/2018/5889, sono stati richiesti il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Comacchio, la valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ed il parere del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione.

CONSIDERATO che:

- le modalità di insediamento, di costruzione, di utilizzo e gestione dei manufatti, degli attrezzi da pesca, degli spazi di pertinenza delle strutture destinate alla pesca sportiva e ricreativa nel Comune di Comacchio sono normati dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa prima menzionato;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Centro Storico di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio".

PRESO ATTO del nulla osta n. 179/2018 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po emesso in data 12/07/2018, acquisito agli atti in data 12/07/2018 con il prot. PGFE/2018/8467 ai sensi della L.R.06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, espresso in senso favorevole a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere di conformità rispetto al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni da pesca sportiva e ricreativa, rilasciato con provvedimento n. 145 del 20/06/2016, e nel parere di Valutazione di Incidenza ambientale rispetto al medesimo Piano, rilasciato con provvedimento n. 132 del 24/05/2016.

PRESO ATTO del parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 "La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo".

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 12/06/2018, assunto al prot. PGFE/2018/7036, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa al capanno da pesca n. 107, sito nel Comune di Comacchio, sulla sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 1.142,10;

DATO ATTO che i richiedenti:

hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 04/12/2019, prot. PG/2019/186901 del 05/12/2019;

- risultano in regola con quanto dovuto per l'occupazione pregressa e in base al calcolo del canone definitivo risultano essere a credito di Euro 800,00 che verranno decurtati dal versamento per l'annualità 2020;
- hanno versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
- b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 1.142,10.
- c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 1.142,10 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Camporesi Guido, in qualità di referente capo capanno, residente in Via dell'Artigianato, 30/A a Fusignano (RA), C.F. CMPGDU41P05H017B ed al consocio:

- Garotti Pietro, residente in Via Pieve Masiera, 101 a Bagnacavallo (RA), C.F. GRTPTR25D15D829M;

la concessione demaniale per l'occupazione di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello nel Comune di Comacchio, censite catastalmente nel Foglio 48 map. 91, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per il capanno da pesca n. 107 così descritto: area coperta di 59,69 mq, passerella di accesso di 6,56 mq, rete da pesca di 120 mq, vani tecnici per 2,0 mq e spazio acqueo occupato da natante semiaffondato su cui poggia il capanno di circa 50,00 mq oltre a n. 6 pali per il sostegno della rete da pesca, per complessivi 238,25 mq;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2030**;
4. di stabilire nella misura di € 1.142,10 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata, che il richiedente risulta in regola con quanto dovuto per l'occupazione pregressa e che per il versamento del canone 2020 saranno decurtati € 800,00 versati in eccedenza per le annualità precedenti;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà pagato tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: c/c postale n. 1018766582 , oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa indicando nella causale "Pratica FE16T0041 - canone 2020 per utilizzo di area demaniale";
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 1.142,10 è stato versato;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le

procedure per il recupero del credito;

8. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e che l'atto registrato dovrà poi essere inoltrato in copia al Servizio scrivente;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di stabilire che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Sig. Camporesi Guido, in qualità di referente capo capanno, residente in Via dell'Artigianato, 30/A a Fusignano (RA), C.F. CMPGDU41P05H017B ed ai consoci indicati al punto 1) del determinato (pratica SISTEB n. FE16T0041)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di di aree del demanio idrico ubicate sulla sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello nel Comune di Comacchio, censite catastalmente nel Foglio 48 map. 91, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per il capanno da pesca n. 107 così descritto: area coperta di 59,69 mq, passerella di accesso di 6,56 mq, rete da pesca di 120 mq, vani tecnici per 2,0 mq e spazio acqueo occupato da natante semiaffondato su cui poggia il capanno di circa 50,00 mq oltre a n. 6 pali per il sostegno della rete da pesca, per complessivi 238,25 mq. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg 1).

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE E SPESE

Il canone annuo è fissato per il 2019 in €.1.142,10. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca.

In particolare il concessionario dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 ed al Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, che detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti, in particolare dal Comune di Comacchio, le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare. In caso di eventuale diniego di tali autorizzazioni la concessione verrà revocata.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Il concessionario deve apporre sul lato di accesso al capanno un foglio plastificato (vedi allegato 2) riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO (di seguito abbreviata in A.R.S.T. e P.C)

1. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca': nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale';
2. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controverse questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
3. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non ab-

bia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.
5. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
6. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.
7. Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.
8. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell' A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano o dai tecnici dallo stesso incaricati;
9. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.
12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.